



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazioni modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 18.30, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.	Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	BORTOLATO DAVIDE - SINDACO	X		10	ZANE NICO	X	
2	MORÈ FRANCESCA	X		11	SIMIONATO CRISTINA	X	
3	MICHIELAN MARTINO	X		12	MINELLO FERDINANDO		X
4	EULA TIZIANA	X		13	PRETE RENZO	X	
5	ZANARDO ROBERTO	X		14	BAÙ TIZIANA	X	
6	BISON EDOARDO		X	15	ALBANESE ROBERTA		X
7	CERELLO ENRICO	X		16	CESCHIN DANIELE		X
8	SPONCHIADO LINO	X		17	NILANDI GIACOMO	X	
9	SEVERONI FEDERICO	X			<b>T O T A L E</b>	13	4

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza il sig. Lino Sponchiado - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

### IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nomina quali scrutatori i Consiglieri Cerello Enrico, Zane Nico e Prete Renzo.

**PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

**«APPROVAZIONI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).»**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Punto n. 7 all'ordine del giorno: Approvazione modifiche al Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Ce lo spiega la Dottoressa Corbanese. Prego.

**DOTTORESSA CORBANESE**

Grazie. È stato spiegato anche in Commissione, dopo lo dirò per sommi capi, che dobbiamo adeguare il regolamento della TARI al decreto legislativo 116/2020 che ha recepito delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. In particolare dobbiamo ...*(incomprensibile)*... come dicevo l'altra volta, sulle definizioni di rifiuto, sull'eliminazione degli assimilati ai rifiuti urbani. Introduciamo poi la possibilità, come previsto dalla Legge stessa, che ci sia la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio comunale gestito dal Comune. Inoltre recepiamo anche la Legge 160 del 2019 per quanto riguarda la possibilità di rateizzare la tassa, la TARI. Inoltre, recependo anche il decreto 73 che prevede l'istituzione, di cui abbiamo parlato anche nella variazione, di un fondo per la concessione da parte dei Comuni dei ristori, per le attività che a causa dell'emergenza epidemiologica hanno subito delle chiusure o delle restrizioni nell'esercizio delle loro attività, prevediamo appunto che queste possano avere queste agevolazioni, ovviamente prevedendo il bando con delle caratteristiche ben precise che andremo a definire e solo limitatamente all'anno 2021. Il regolamento recepisce, appunto, questi aspetti e di queste normative che si sono susseguite in questo periodo e avuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori. Se ci sono delle domande sono a disposizione a riguardo.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Bene. Grazie Dottoressa. È aperta la discussione. Nessuna richiesta di interventi allora andiamo al voto. Diamo i voti allora.

Favorevoli? 10 favorevoli.

Contrari?

...*(intervento fuori microfono)*...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Anche Simionato è fuori?

Allora, sono rientrati i Consiglieri, quindi ripeto la votazione.

Favorevoli al punto 7 dell'ordine del giorno. 10 favorevoli.

Contrari: nessuno.

Astenuti: 3.

Per l'immediata esecutività.

Favorevoli:10.

Contrari: nessuno.

Astenuti. 3.

Il Consiglio Comunale approva il punto 7 all'ordine del giorno: approvazione modifiche regolamento TARI.

**OGGETTO: Approvazioni modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 in data 28 dicembre 2017 e inserito all'interno del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con il quale sono state introdotte modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 che comportano la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

RITENUTO opportuno aggiornare il regolamento di disciplina della TARI inserendo ulteriori modifiche necessarie a seguito dell'evoluzione normativa in materia ed in particolare per regolamentare l'applicazione delle dilazioni di pagamento della tassa, tenuto conto della disciplina normativa contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate nel periodo di emergenza epidemiologica dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, con facoltà per i comuni di concedere riduzioni della Tari succitate, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

RITENUTO di prevedere all'interno del regolamento Tari la succitata agevolazione limitata all'anno 2021 per le utenze non domestiche in favore delle categorie economiche interessate nel periodo di emergenza epidemiologica dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, rinviando la disciplina dettagliata ad un apposito bando approvato con deliberazione della Giunta comunale;

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

- riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
  - l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, commi 816 – 836, della L. 160/2019 ai sensi del quale è istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce limitatamente ai casi delle occupazioni mercatali, il prelievo sui rifiuti TARI;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati

per l'anno precedente”;

**DATO ATTO:**

- che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;
- che l'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, ha differito ulteriormente al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e delle norme regolamentari TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO altresì che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. --
ASTENUTI	n. 3 (Consiglieri Prete, Baù, Nilandi)

**DELIBERA**

1. di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), - istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 - approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 69 in data 28 dicembre 2017 e inserito all'interno del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, come da prospetto di confronto – Allegato A) - riportante evidenziate in giallo le parti del testo modificate, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il testo aggiornato con le modifiche succitate del “Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” come da Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ai fini dell'efficacia del suddetto Regolamento dal 1 gennaio 2021;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. --
ASTENUTI	n. 3 (Consiglieri Prete, Baù, Nilandi)

**OGGETTO: Approvazioni modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
**(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)**

Il sottoscritto Dirigente **Dott.ssa Rita Corbanese** del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio **Tributi** da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

**ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

**Lì, 26 luglio 2021**

**Il Dirigente di Settore**  
**Dott.ssa Rita Corbanese**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**OGGETTO: Approvazioni modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)**

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

**ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

**Lì, 26 luglio 2021**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Dott.ssa Rita Corbanese**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**Sponchiado Lino**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Mazzocco Dott.ssa Chiara**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPONCHIADO LINO

CODICE FISCALE: TINIT-SPNLNI55P21L407Q

DATA FIRMA: 26/08/2021 16:10:37

IMPRONTA: 37653236663536393636663435623938313162383266303134633532383439626635663439303834

NOME: MAZZOCCO CHIARA

CODICE FISCALE: TINIT-MZZCHR73M46G224Z

DATA FIRMA: 25/08/2021 14:39:39

IMPRONTA: 36336664623438643133633439653061306238306637383561313733656166383431386566303131



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

<b>DELIBERA DI CONSIGLIO N.</b>	<b>DATA</b>
63	30/07/2021

**OGGETTO: Approvazioni modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 30/08/2021 all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.

Mogliano Veneto, li 30/08/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Rita Corbanese  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, li 30/08/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Rita Corbanese  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Corbanese Rita*

*CODICE FISCALE: TINIT-CRBRTI58A66M089Q*

*DATA FIRMA: 30/08/2021 11:26:30*

*IMPRONTA: 61333637326631373432363131613661613630316561383538343030333939373834376336356265*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale IUC prevista dall'articolo 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa qui disciplinata ha natura tributaria, salvo che non si verificano le condizioni di cui all'art. 1 comma 668 della legge 147/2013 in ordine alla misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti nel qual caso la tassa avrà natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale IUC prevista dall'articolo 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa qui disciplinata ha natura tributaria, salvo che non si verificano le condizioni di cui all'art. 1 comma 668 della legge 147/2013 in ordine alla misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti nel qual caso la tassa avrà natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad

ART. 2 - GESTIONE ~~E CLASSIFICAZIONE~~ DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. ~~Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.~~
4. ~~Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:~~
  - a) ~~i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;~~
  - b) ~~i rifiuti, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;~~
  - c) ~~i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;~~
  - d) ~~i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso~~

<p>uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono <u>rifiuti speciali</u>, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</p>	<p><del>pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</del></p> <p>e) <del>i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</del></p> <p>f) <del>i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.</del></p> <p>5. Sono <u>rifiuti speciali</u>, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del <del>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</del></p> <p>a) <del>i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;</del></p> <p>b) <del>i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</del></p> <p>c) <del>i rifiuti da lavorazioni industriali;</del></p> <p>d) <del>i rifiuti da lavorazioni artigianali;</del></p> <p>e) <del>i rifiuti da attività commerciali;</del></p> <p>f) <del>i rifiuti da attività di servizio;</del></p> <p>g) <del>i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</del></p> <p>h) <del>i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</del></p>
--	--

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate all'art. 13 del Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana del Comune di Mogliano Veneto, cui si rinvia.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

**Utenza domestica:** utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

**Utenza non domestica:** utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

**Locale:** struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

**Area scoperta:** superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - 1.a.a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - 1.a.b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - 1.a.c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  - 1.a.d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative ) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - 1.a.a) ~~locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;~~
  - 1.a.b) ~~aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;~~
  - 1.a.c) ~~utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;~~
  - 1.a.d) ~~utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.~~
3. Sono escluse dal tributo:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative ) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori,

<p>b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'art. 26.</p>	<p>stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'art. 26.</p>
---	--

ART. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) gli immobili privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme. Per le utenze non domestiche le medesime condizioni di non assoggettabilità al tributo devono essere integrate altresì dall'assenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento

ART. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) gli immobili privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme. Per le utenze non domestiche le medesime condizioni di non assoggettabilità al tributo devono essere integrate altresì dall'assenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. Alla richiesta di

<p>conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice.</p> <p>e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.</p> <p>h) i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete;</p> <p>i) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;</p>	<p>esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice.</p> <p>e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.</p> <p>h) i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete;</p> <p>i) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;</p> <p>j) le scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.</p> <p>k) <del>le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.</del></p>
--	---

<p>j) le scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.</p> <p>k) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le esclusioni di cui alle lettere a), d) ed h) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno, pena la decadenza dal beneficio.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le esclusioni di cui alle lettere a), d) ed h) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno, pena la decadenza dal beneficio.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
---	---

ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani **e assimilati** per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso e i depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
  - d) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente

ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:
  - a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
  - b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento

possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le/a percentuali/e di abbattimento indicate/a nel seguente elenco:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie , materie plastiche	5%
Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici	5%
Laboratori fotografici, eliografie	5%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	5%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	5%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	5%
Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	5%
Calzaturifici, tomaifici	5%

delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di

<p>Per eventuali attività non sopra considerate qualora sia comprovata la produzione promiscua, si applica la percentuale di abbattimento di superficie di cui sopra.</p> <p>4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p>	<p>protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie , materie plastiche</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Laboratori fotografici, eliografie</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Lavanderie a secco, tintorie non industriali</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5%</td> </tr> </table>	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie , materie plastiche	5%	Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici	5%	Laboratori fotografici, eliografie	5%	Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	5%	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%	Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	5%	Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	5%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie , materie plastiche	5%														
Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici	5%														
Laboratori fotografici, eliografie	5%														
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	5%														
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%														
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	5%														
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	5%														

Allegato A) Tabella di raffronto modifiche Regolamento TARI

		Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	5%	
		Calzaturifici, tomaifici	5%	
	4.	<p>Per eventuali attività non sopra considerate qualora sia comprovata la produzione promiscua, si applica la percentuale di abbattimento di superficie di cui sopra, fermo restando che non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.</p>		
	5.	<p>Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.</p>		
	6.	<p>L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall' art. 31 del presente regolamento.</p>		

ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo

ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo

<p>interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .</p> <p>4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p>	<p>interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .</p> <p>4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p>
---	---

ART. 12 - COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.

ART. 12 - COSTO DI GESTIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, la TARI deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2013, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono determinati sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal Gestore del servizio e dal Comune per le voci di costo di sua diretta competenza.
3. Il PEF è approvato a norma delle leggi vigenti in materia e alle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tassa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La ~~componente~~ TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle norme statali di riferimento.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 2.bis Non viene altresì considerata ai fini della determinazione della tariffa la persona assente nel caso di lavoratori che dimorano in altre città per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, e di studenti che dimorano in altra città per motivi di studio, per un periodo non inferiore ai sei mesi, a

ART. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 2.bis Non viene altresì considerata ai fini della determinazione della tariffa la persona assente nel caso di lavoratori che dimorano in altre città per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, e di studenti che dimorano in altra città per motivi di studio, per un periodo non inferiore ai sei mesi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (dimostrando che alloggiano altrove con regolare contratto di locazione e che ivi

<p>condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (dimostrando che alloggiano altrove con regolare contratto di locazione e che ivi pagano la TARI, rinnovando la richiesta ogni dodici mesi, pena la decadenza dal beneficio ed il reinserimento d'ufficio nel nucleo familiare utile al calcolo del tributo).</p> <p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, nonché per le case sfitte di proprietà di residenti e tenute a disposizione dagli stessi, non ricorrendo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 8, si assume come numero degli occupanti quello, pari al nucleo familiare del conduttore, indicato dall'utente o rilevato dall'ufficio anagrafe per i soli residenti nel Comune di Mogliano, in mancanza, quello di 2 unità.</p> <p>Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</p> <p>4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, solo se annesse all'abitazione principale (o perché aventi numero civico adiacente o risultanti da documenti catastali quali pertinenziali all'abitazione), negli altri casi vengono</p>	<p>pagano la TARI, rinnovando la richiesta ogni dodici mesi, pena la decadenza dal beneficio ed il reinserimento d'ufficio nel nucleo familiare utile al calcolo del tributo).</p> <p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, nonché per le case sfitte di proprietà di residenti e tenute a disposizione dagli stessi, non ricorrendo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 8, si assume come numero degli occupanti quello, pari al nucleo familiare del conduttore, indicato dall'utente o rilevato dall'ufficio anagrafe per i soli residenti nel Comune di Mogliano, in mancanza, quello di 2 unità.</p> <p>Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</p> <p>4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, solo se annesse all'abitazione principale (o perché aventi numero civico adiacente o risultanti da documenti catastali quali pertinenziali all'abitazione), negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'allegato A.</p> <p>5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito</p>
--	---

<p>considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'allegato A.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.</li><li>6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</li><li>7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.</li></ol>	<p>la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</li><li>7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.</li></ol>
--	---

ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori

ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico **Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.**
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani **e assimilati.**
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti **per il Canone Unico di cui alla legge 160/2019.**

<p>livelli di prestazione del servizio) e 27 (interventi per disagio economico); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale,</p> <p>7. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specificità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a contratto tra il promotore della/e manifestazione/i ed il gestore del servizio.</p>	<p>5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 e 25bis (uscita dal servizio pubblico e avvio a riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (interventi per disagio economico); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale,</p> <p>7. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specificità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a contratto tra il promotore della/e manifestazione/i ed il gestore del servizio.</p>
---	---

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 50% della sola parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza. In ogni momento

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e per i quali non risulti applicabile la riduzione di cui alla successiva lettera d): riduzione del 30%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
  - d) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3 (due terzi) della quota fissa e della quota variabile.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono tra loro cumulabili e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di

<p>dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata con effetto dal giorno di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>	<p>variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 50% della sola parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata con effetto dal giorno di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p><b>ART. 23-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE DA CHIUSURE A CAUSA EMERGENZA COVID-19 (solo per l'anno 2021)</b></p> <p>1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021</p>
--	---

	<p>apposita riduzione della TARIP a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma 2 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARI, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARI dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionata alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando.</p> <p>La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.</p>
--	---

ART. 25 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche è ridotto, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso, non può essere superiore al 50% della tariffa dovuta dall'utenza.
3. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati presentati dall'utente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, indicanti la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato a riciclo nell'anno precedente. L'utente/produttore dei rifiuti assimilati deve dimostrare l'avvio a riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
4. La riduzione è calcolata proporzionalmente, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici tassabili, i coefficienti di produzione rifiuti (kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa. Qualora alla superficie totale dell'utenza vengano applicate esclusioni forfettarie di superficie o esclusione di aree pertinenziali, non operative,

ART. 25 - RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 25 bis del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta,

<p>destinate a verde, dalla quantità di rifiuti avviati a recupero, risultante dai formulari presentati, verrà dedotta la medesima percentuale, mentre se trattasi di rifiuto verde avviato a recupero prodotto in area esclusa dal tributo, non tassata, non vi sarà diritto ad alcuna riduzione per tale quantitativo di rifiuti.</p> <p>5. La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione negli avvisi di pagamento emessi successivamente alla presentazione della richiesta.</p>	<p>né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.</p> <p>5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.</p> <p>6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.</p> <p>7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.</p> <p>8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di</p>
---	--

	<p>svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.</p> <p><b>ART. 25 bis - RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.</li><li>2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.</li><li>3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, considerando le superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</li><li>4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che,</li></ol>
--	--

	<p>pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.</p> <p>5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.</p> <p>6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.</p> <p>ART. 34 - RISCOSSIONE</p> <p>1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare annuo complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, settembre e dicembre, nel giorno indicato nell'invito di pagamento.</p> <p>1-bis È facoltà dell'Ente, attraverso apposita Delibera di Giunta Comunale, di stabilire la proroga dei termini ordinari di pagamento in caso di situazioni straordinarie adeguatamente motivate.</p> <p>2. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità</p>
--	--

	<p>di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.</p>
--	--

**ART. 35 bis – DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per gli importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);

b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da € 100,00	a € 500,00	fino a quattro
da € 500,01	a € 3.000,00	da cinque a dodici
da € 3.000,01	a € 6.000,00	da tredici a ventiquattro
da € 6.000,01	a € 20.000,00	da venticinque a trentasei
da € 20.000,01		da trentasette a settantadue

	<p>c) Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.</p> <p>d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).</p> <p>e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.</p> <p>f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).</p> <p>g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e</p>
--	---

	<p>il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.</p> <p>2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.</p> <p>3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.</p> <p>4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il</p>
--	--

	<p>debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".</p> <p>7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.</p> <p>8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.</p>
--	--

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 e smi, è abrogato l'articolo 14 (Tares) del D.L. 6 dicembre n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 e smi, è abrogato l'articolo 14 (Tares) del D.L. 6 dicembre n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Le modifiche al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o comunque da un diverso termine previsto da specifiche norme statali, hanno effetto con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, qualora detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento si riferisce.